



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA

UFFICIO I° AFFARI GENERALI, PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
- Settore delle Relazioni Sindacali -

Alle Direzioni degli II.PP del Distretto Toscana – Umbria

LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali
delle Organizzazioni Sindacali
Comparto Sicurezza

LORO SEDI

E p.c.

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio III Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: trasmissione nuovo P.I.R. sottoscritto in data 06.10.2025.

Si trasmette il nuovo Protocollo di Intesa Regionale sottoscritto in data odierna, frutto di rivisitazione del P.I.D. a seguito della nota GDAP 0239027 del 30.05.2025.

Le Direzioni sono invitate a prenderne atto e a darne seguito, in ossequio a quanto disposto dall'art. 22 del nuovo Protocollo di Intesa., fermo restando che, in considerazione dei termini previsti per la definizione degli accordi locali, le procedure di mobilità interna seguono le regole previste dagli accordi locali ancora vigenti e non si intendono sospese.

Cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale
Dott.ssa Gloria MANZETTI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

PROTOCOLLO DI INTESA REGIONALE

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 5 OTTOBRE 2023.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321 e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n.356;
Visto l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;
Visto l'art. 24, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
Visto il nuovo Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale non dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 5 ottobre 2023.

**Il Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria di Firenze
e
Le Organizzazioni Sindacali
stipulano il presente Protocollo di Intesa Regionale:**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Fonti normative**

Il presente Protocollo di Intesa- di seguito abbreviato in "Protocollo" - è stipulato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il personale non dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria - di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" - sottoscritto in data 5 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

USPP
P. Basso

FNS Cost.
P. M.

USAPPE
F. Russo

1. S. M.

UIL/PA P.P. Firenze Intersind

USAPP
C. M.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE

Art. 2

Ambito di applicazione e materie

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Firenze. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti rispettivamente dall'Accordo Quadro e dal presente Protocollo, saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti, secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.
2. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - a) modalità delle relazioni sindacali;
 - b) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazione dei turni di servizio diversa rispetto a quelle stabilite con l'Accordo Quadro ed art. 16 e art. 24, comma 5, lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164), fermo restando il rispetto delle 36 ore settimanali di cui all'art. 16 del D.P.R. 164/2022;
 - c) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio (art. 24, comma 5, lettera f) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - d) criteri per l'applicazione del riposo compensativo (art. 24, comma 5, lettera g) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - e) criteri per la programmazione di turni di reperibilità (art. 24, comma 5, lettera h) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - f) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio (art. 24, comma 5, lettera l) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - g) orario di lavoro, nelle sue varie e possibili articolazioni, e la sua eventuale flessibilità, con particolare riferimento alle ipotesi di cui all'art 9 commi 4 e 5 dell'Accordo Quadro.
 - h) criteri per la mobilità interna del personale per l'assegnazione ai posti di servizio al fine di assicurare idonea uniformità di applicazione alla contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 10 comma 3 AQN del 05/10/2023;
 - i) gestione ed applicazione del Fondo per l'Efficienza dei servizi istituzionali con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5 lettera a) del D.P.R. 164/2002 con riferimento alle risorse di cui all'art. 14 del precitato decreto (art. 24, comma 6, lettera a) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - l) criteri generali applicativi relativi alla formazione del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità (art. 24, comma 6, lettera b) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - m) criteri per la verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci (art. 24, comma 6, lettera c) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - n) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale (art. 24, comma 6, lettera d) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164);
 - o) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (art. 24, comma 6, lettera e) D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164).

FVS GUSI

OSPP
P. Rossi

SAPPE
F. Russo

U/L/PA PP
G. Rossi

OSA PP
G. Rossi



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

Spina

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Principi generali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza ed è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro del personale. Il presente Protocollo si propone di rafforzare il sistema ed il valore delle relazioni sindacali in ambito distrettuale e pertanto in tutte le sedi di contrattazione decentrata. Tale sistema è quindi finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di confronto e tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti con le OO.SS. favorendone la partecipazione.
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della chiarezza, nonché della precisione nelle comunicazioni reciproche e nel rispetto del termine perentorio previsto dalla normativa vigente, fissato nel massimo di 30 giorni dalla ricezione della prima comunicazione. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, stante la complessità, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria all'Organizzazione Sindacale proponente entro i successivi trenta giorni.
3. Le relazioni sindacali sono tenute in modo da non ledere il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla vigente normativa e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.
4. In conformità a quanto previsto dall' art. 23 del D.P.R. 164/2002 e dall' art. 2 dell'Accordo Quadro, il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato, nel rispetto delle distinte responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo:
 - a) agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche;
 - b) alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 - c) alla necessità di migliorare la qualità dei servizi;
 - d) alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, nonché quelli che la vigente normativa assegna a questa Amministrazione;
 - e) al benessere del personale, anche di tipo organizzativo.
5. Le riunioni sindacali e le Commissioni paritetiche si tengono ordinariamente in presenza, fatte salve particolari situazioni straordinarie; è facoltà dei partecipanti presenziare da remoto, rappresentando l'esigenza in tempo utile mediante comunicazione formale indirizzata all'organo che ha disposto la convocazione. Per particolari esigenze l'Amministrazione può indire le riunioni in videoconferenza.

Fvs. Crd.
USPP
Spina

SAPRE
F. De
3

ULL/PA PP
Spina

OSAPP
Spina



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

Art 4

Sedi di contrattazione decentrata periferica e delegazioni

Sono individuate, quali sedi di contrattazione decentrata:

- a) il Provveditorato Regionale con titolare il Provveditore o suo delegato con atto formale di delega nei limiti di cui all'art. 3 co. 10 lett. c) dell'A.N.Q.
- b) gli Istituti Penitenziari del Distretto con titolare il Direttore dell'istituto.

Le delegazioni sindacali saranno composte secondo la normativa vigente relativamente alle convocazioni presso questo Provveditorato nonché presso gli Istituti Penitenziari.

Art. 5

**Sistema di partecipazione, informazione ed esame
di cui all'art. 26 D.P.R 18 giugno 2002 n. 164
e art. 4 Accordo Nazionale Quadro**

1. L'informazione preventiva è fornita con congruo anticipo alle OO.SS. firmatarie dell'Accordo Quadro Nazionale e comunque entro un termine non inferiore a dieci giorni rispetto alla data fissata per l'esame.

2. Sono oggetto di informazione preventiva:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; è fatto salvo quanto disposto all'art 9 commi 4 e 5 dell'Accordo Quadro;
- b) la mobilità interna, anche temporanea a domanda e/o d'ufficio solo dove espressamente previsti;
- c) i criteri generali per la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- d) l'applicazione del riposo compensativo;
- e) la programmazione dei turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
- g) la qualità del servizio e i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione dei programmi di formazione del personale;
- i) le misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) l'introduzione di nuove tecnologie anche per quanto attiene agli impianti di videosorveglianza e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro (nel caso di progetti da realizzarsi in sede periferica). Resta fermo il divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici e degli impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori.

3. Per le materie indicate nel comma precedente le parti procedono al confronto che avrà inizio non prima di 10 giorni dall'invio dell'informativa alle OO.SS.



Manfredi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE

4. Durante il periodo in cui si svolge il confronto, l'Amministrazione, categoricamente, non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento; l'inosservanza di tale obbligo di astensione costituisce violazione contrattuale. Parimenti le Organizzazioni Sindacali, categoricamente, non assumono, sulle stesse materie, iniziative conflittuali.

5. Terminato il confronto l'Amministrazione, con atto successivo, assume le proprie determinazioni definitive che saranno comunicate alle Organizzazioni Sindacali. Dell'esito del confronto è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di confronto. I provvedimenti conseguenti devono indicare l'eventuale dissenso della parte sindacale.

6. Nei casi di assoluta urgenza, nelle more della convocazione delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione può adottare in via provvisoria provvedimenti motivati volti a garantire il funzionamento e l'operatività di un determinato settore dell'Istituto nel rispetto della dotazione organica stabilita, fermo restando l'attivazione entro dieci giorni dell'interpello straordinario per l'individuazione dell'unità da adibire a quel posto di servizio.

Art. 6

Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 dell'ANQ la contrattazione decentrata regola espressamente le materie individuate nell'art. 24 comma 6 del D.P.R. 164/2002, così come di seguito elencate:

- a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a) dell'art. 24 del D.P.R. 164/2002, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 164/2002, esprime parere vincolante nel merito.
- b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
- c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.

Nonché le materie richiamate dall'art. 9 commi 4 e 5 dell'A.Q.N. sottoelencate:

- a) l'articolazione dei turni di lavoro (orario articolato su turni, orario articolato su cinque giorni, orario articolato su sei giorni, orario flessibile)
- b) orario di lavoro e turni di servizio, con possibilità di deroga demandata alla contrattazione decentrata, anche con riferimento alla possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni.

3. La parte pubblica è tenuta a dare informazione preventiva alle OO.SS. con congruo anticipo. La contrattazione non potrà iniziare prima di dieci giorni dalla data di invio dell'informazione.

FNSCod.
[Signature]

USPP
[Signature]

SAPP 3
[Signature]

UIL/PA / P.P.
[Signature]

OSAPP
[Signature]



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

4. L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali.
5. Di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve esser redatto obbligatoriamente apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni finali delle parti relativamente a quanto oggetto di discussione secondo l'ordine del giorno.
6. Salvo la specifica tempistica prevista per la sottoscrizione/aggiornamento di P.I.R. e Accordi di intesa locali, tutte le altre trattative sindacali devono concludersi nel termine di quindici giorni dal loro inizio, con relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (Parte Pubblica e ciascuna Organizzazione Sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in apposito articolato sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale deve essere trasmesso entro trenta giorni alle Organizzazioni Sindacali. È in facoltà di queste ultime allegare note a sostegno della volontà espressa.
7. Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte dovranno essere formalizzate nei provvedimenti amministrativi di cui al comma successivo o, qualora necessario, in accordi sotto forma di articolati.
8. Sulla base degli accordi di cui al comma precedente, il Dirigente responsabile dell'ufficio firmatario dell'accordo adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi nel termine di quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
9. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. È facoltà delle parti valutare eventuali istanze motivate di revisione dell'accordo formulate dai sottoscrittori. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza le parti si riuniranno per deliberare in ordine all'eventuale avvio della procedura di revisione. La richiesta non sospende la validità dell'accordo decentrato.

Art. 7
Commissione Arbitrale Regionale

Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati è istituita la Commissione Arbitrale, così come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 195/95 e dall'art 29 del D.P.R 164/2002, la cui attivazione e funzionamento sono stati disciplinati in apposito Regolamento approvato il 26 Settembre 2024, cui si rimanda unitamente a possibili future modifiche ed integrazioni

Fosqist.
M

USPP
Fosqist.

OSAPP
F. Fosqist.

M. Fosqist.

UIL/PA/PP

Fosqist.

OSAPP
Fosqist.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

TITOLO III
ORARIO DI LAVORO

Art. 8
Turni e modalità di servizio

Fermo restando quanto previsto dall' art. 9 dell'Accordo Quadro:

1. La durata dell'orario di lavoro è prevista dal contratto. Al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'orario di lavoro è funzionale all' orario di servizio.
2. Predisposizione delle Unità Operative e delle relative tabelle di consegna per ogni posto di servizio con il riconoscimento della necessaria autonomia gestionale e dotazione organica.
3. Fermo restando le previsioni di cui all' art. 10 commi 4 e 9 dell'Accordo Quadro, anche in riferimento ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in relazione all'articolazione dei turni di servizio, a seconda delle esigenze delle singole strutture, essi, con riguardo all'orario di lavoro, sono organizzati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di derogare all'articolazione su quattro quadranti orari è rimessa alla contrattazione decentrata, alla quale sono demandati altresì accordi in tema di:
 - a) articolazione su turni fissi;
 - b) articolazione su 5 giorni;
 - c) articolazione su 6 giorni;
 - d) orario flessibile
4. Fermo restando il comma 3 del presente articolo, è rimessa inoltre alla contrattazione decentrata:
 - a) la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni, fermo restando il divieto di impiegare il personale continuativamente, per l'intero turno di servizio, nelle sezioni detentive;
 - b) in relazione alle esigenze organizzative degli Istituti, la definizione dell'orario di inizio dei turni di lavoro, ivi compresi quelli fissi.
5. Il servizio del personale impiegato in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di Istituto è organizzato su quadranti ordinari. Si demandano alla contrattazione decentrata le modalità di impiego del suindicato personale nei servizi istituzionali.
6. Il servizio di piantonamento nei reparti ospedalieri e il servizio di vigilanza e osservazione nelle articolazioni di tutela della salute mentale (A.T.S.M.) sono organizzati tassativamente su quattro quadranti orari, con l'obbligo dell'Amministrazione di mettere in atto tutte le tutele previste dall'art. 9 comma 14 lett. C) dell'A.Q.N.
7. Per gravi e indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
 - a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;
 - b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto massimo stabilito, senza superare tre turni mensili. Tale limite è ridotto a due nei mesi in cui i giorni festivi sono quattro;

FNS Gfsl
u

USPP
Buron

OSAPP 7
F. Qu

UIC/PA/PP
Gini Jhi

OSAPP
Bazzoli



Smontea

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE

c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.

8. Le giornate di assenza a vario titolo nell'ambito della programmazione mensile del servizio non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini oltre le ore 18.00 del giorno precedente.

Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo tassativo di almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale salvo comprovate e inderogabili esigenze di servizio o diversa richiesta del personale. Prima del successivo turno di servizio devono essere garantite almeno otto ore di riposo giornaliero.

9. La programmazione del servizio, con riguardo ai livelli massimi di sicurezza, dovrà avere cadenza mensile; la stessa sarà riportata su apposito modello estratto dall'applicativo G.U.S.WEB, firmato dal Comandante di Reparto ed approvato dal Direttore, che dovrà essere convalidato e affisso entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del mese.

Le variazioni del servizio programmato potranno essere effettuate in presenza di obiettive esigenze non previste informando tempestivamente il dipendente con comunicazione da parte del Comandante di Reparto o di un suo delegato. Le variazioni del turno di servizio programmato a livello mensile produrranno effetti per quanto riguarda le indennità previste. In sede di contrattazione decentrata le parti concorderanno i dettagli, le modalità e i tempi per le relative comunicazioni.

10. Il modello contenente la programmazione mensile del servizio ed il suo dettaglio orario dovrà essere inviato tassativamente e contestualmente alle OO.SS., unitamente al consuntivo del mese precedente e al prospetto contenente la forza dell'Istituto, con modalità di trasmissione elettronica al fine di contenere la spesa.

11, Per l'accesso alle informazioni contenute nel sistema Gusweb si rimanda a quanto stabilito nell'A.Q.N.

12. Per i posti di servizio che prevedono la contemporanea presenza di due agenti per il passaggio di consegne sul posto tra il personale smontante e quello montante i turni saranno maggiorati. Si rimanda alla contrattazione locale l'individuazione dei posti di servizio con la specificazione dei relativi tempi maggiorati.

13. Ogni Direzione predisporrà l'elenco dei posti di servizio indicandone i livelli minimi e massimi di sicurezza, nonché l'orario e i relativi turni di servizio. Tale elenco terrà conto dell'organico effettivo, della tipologia dei detenuti, delle caratteristiche dell'Istituto e dell'efficienza dei sistemi di sicurezza (antintrusione, antiscavalcamiento), avendo cura che i livelli di sicurezza stabiliti assicurino la fruizione dei diritti al personale. Dette tabelle faranno parte integrante del Accordi locali.

14. Sulla base della previsione contenuta nel comma precedente, ogni Direzione, di concerto con il Comandante di Reparto, predisporrà una tabella che stabilisca la priorità dei posti di servizio da

FNS *[Signature]*

USPP *[Signature]*

SAPP *[Signature]*

UIC/PA/PP *[Signature]*

OSAPP *[Signature]*



Guarneri

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE

sopprimere in caso di sopraggiunte e straordinarie assenze non programmate da parte del personale previsto nel turno.

15. Con cadenza semestrale, a livello locale e regionale, le parti si incontrano per un confronto senza alcuna natura negoziale sull'andamento dei servizi e, qualora necessario, sui criteri concernenti la programmazione dei turni, lo straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità e quant'altro previsto dal protocollo vigente. Qualora emergano difficoltà applicative, le parti calendarizzeranno una nuova riunione per avviare un confronto finalizzato al superamento delle problematiche riscontrate.

Art. 9

Lavoro straordinario

1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche provvisoria, del monte ore disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce, a seguito di contrattazione, i fondi a favore degli Istituti e servizi di competenza, sulla base dei criteri stabiliti secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 4 dell'Accordo Quadro.

2. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all' art. 11 comma 5 dell'Accordo Quadro, che si ricordano essere:

- a) garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria, nel Nucleo Traduzioni e Piantonamenti e nel Provveditorato.
- b) conseguimento delle finalità e adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.
- c) consenso del dipendente, preventivamente espresso per iscritto, all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

3. Il personale verrà annualmente interpellato in modo da registrare il consenso preventivo espresso per iscritto, dall'1 al 30 novembre per l'anno successivo, e i dati verranno trasmessi alle OO.SS, ferma restando la possibilità da parte del dipendente di revocare lo stesso; il relativo esito sarà trasmesso alle OO.SS. entro il 31 gennaio dell'anno successivo sotto forma di dato aggregato. Le prestazioni straordinarie saranno pertanto richieste prioritariamente al personale che ha espresso il proprio consenso. L'eventuale consenso al lavoro straordinario, dovrà essere registrato sul GUSWEB

4. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze di servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente, nel limite massimo delle nove ore giornaliere. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone lo straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

5. Al personale impiegato negli Istituti in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di Istituto possono essere richieste prestazioni straordinarie per le finalità richiamate nel precedente comma 2 e, comunque, non già nella programmazione mensile del servizio.

FUSG sl.
[Signature]

OSPP
[Signature]

SAPPE,
[Signature]

UIL/PA/PP.I
[Signature]

OSAPP
[Signature]



Manelli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

6. E' rimessa alla contrattazione decentrata locale la possibilità di derogare prevedendo la programmazione dei servizi mensili con lo straordinario, nel rispetto dei limiti del monte ore assegnato alla struttura.

7. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione, in apposito albo dell'Istituto situato in luogo tale da garantire la riservatezza, del prospetto mensile sottoscritto dall'Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In esso sarà riportata l'indicazione del numero delle ore effettuate, del numero delle ore retribuite e degli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e contestualmente trasmesso tassativamente alle OO.SS. con cadenza mensile, con le modalità previste dall'art. 11, comma 8 dell'Accordo Quadro.

8. Per le preclusioni relative al personale a cui non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario in ragione di condizioni di salute e limiti di età, ovvero particolari situazioni familiari, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art 11 commi 9 e 10 dell'Accordo Quadro.

9. Al dipendente deve essere garantita la corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario. È facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo o di recupero ore, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

Art. 10

Riposo compensativo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Quadro è demandata alla contrattazione decentrata la determinazione dei tempi e delle modalità di richiesta e di concessione dei turni di riposo compensativo.

2. Le esigenze di servizio indicate nel secondo comma del citato articolo dell'Accordo Quadro debbono fare riferimento alla necessità di garantire l'ordine, la disciplina e gli idonei livelli di sicurezza dell'Istituto.

Art. 11

Turni festivi domenicali ed infra-settimanali

1. Fermo quanto previsto dal comma 9 lett. b) dell'art. 10 dell'A.Q.N si stabilisce che, in tema di cumulo di riposi, si prevede la possibilità, a richiesta formulata dal dipendente, di cumulo in un massimo di n. 3 riposi nell'arco del mese (non è consentito il cumulo di più di n. 2 riposi uniti al riposo della settimana corrente).

FUSCIST.
M

OSPP
Barbato

SAPPÈ
F. De

VILL/PA/PP
[Signature]

OSA PP
[Signature]



G. Morselle

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

2. Per la Sezione distaccata di Gorgona, considerata sede disagiata, si amplia la possibilità di addivenire al cumulo nel massimo di n. 4 riposi nell'arco del mese a richiesta del dipendente (non è consentito il cumulo di più di n. 3 riposi uniti al riposo della settimana corrente); si prevede un'ulteriore deroga in presenza di condizioni meteomarine che rendano impossibili i collegamenti con la terraferma con la possibilità, a richiesta del dipendente, di addivenire ad un cumulo di n. 4 riposi uniti al riposo della settimana corrente.

Art. 12
Turni di reperibilità

1. Richiamato l'art 13 dell'Accordo Quadro che regola compiutamente i criteri, gli scopi e le motivazioni per l'impiego di personale in reperibilità - in particolare si sottolineano i criteri generali contenuti nel comma 2 lettere a), b), c) - spetta al Provveditorato, previa informazione e contrattazione con le OO.SS. regionali entro il 28 febbraio, assegnare a ciascun Istituto e Servizio dell'Amministrazione il numero dei turni mensili di reperibilità.

2. Il personale verrà annualmente interpellato in modo da registrare il consenso preventivo espresso per iscritto, dall'1 al 30 novembre per l'anno successivo, e i dati verranno trasmessi alle OO.SS, ferma restando la possibilità da parte del dipendente di revocare lo stesso senza inficiare la programmazione in corso; il relativo esito sarà trasmesso alle OO.SS. entro il 31 gennaio dell'anno successivo sotto forma di dato aggregato.

3. Le Direzioni degli Istituti ed i Servizi dell'Amministrazione previa informazione e contrattazione con le OO.SS. locali potranno prevedere i criteri e le modalità per dar corso operativamente al servizio in reperibilità secondo la norma richiamata nel comma 1.

4. Tra la cessazione del servizio effettuato in reperibilità e l'inizio del turno successivo devono decorrere almeno 8 ore. Laddove il servizio effettivamente prestato sia pari o superi le 6 ore il dipendente ha diritto a richiedere il riposo compensativo il giorno successivo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art.13
Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lettera c) dell'Accordo Quadro, il personale di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti e di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Il predetto personale può essere impiegato nel turno notturno soltanto qualora

FNSGist. *USPP*
Carbone *SAPP 11* *VIC/PA PP* *OSI PP*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



Montelli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

tutto il restante personale abbia raggiunto il limite dei turni notturni previsti dalla contrattazione decentrata.

2. Fermo restando quanto sopra, per inderogabili e comprovate esigenze di servizio si intendono quelle dovute a sopraggiunte assenze giustificate e l'impiego potrà avvenire secondo un principio di rotazione e gradualità.

Art. 14

Formazione ed aggiornamento del Personale

1. La formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria hanno un ruolo fondamentale per l'accrescimento delle competenze professionali nonché la valorizzazione del suo potenziale.
2. In virtù di quanto disposto all'articolo 14 dell'A.Q.N. il Provveditorato partecipa alle organizzazioni sindacali, nelle forme di cui all'art. 26 DPR 395/95 annualmente ed entro il mese di gennaio, il piano della formazione predisposto sulla base delle disposizioni dipartimentali e dei fondi disponibili.
3. L'aggiornamento professionale deve essere rivolto a tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria secondo criteri di equità, trasparenza e nel rispetto del principio delle pari opportunità, assicurando preventiva e tempestiva comunicazione non solo agli appartenenti al Corpo ma anche alle organizzazioni sindacali.
4. I tempi, le modalità ed i criteri per l'individuazione del personale da avviare su base volontaria ai corsi di formazione professionale sono definiti in sede di contrattazione decentrata nelle forme di cui all'art. 3 dell'A.Q.N. e, pertanto, si propone il modello allegato con attribuzione di punteggio per ogni voce indicata.

Articolo 15

**Verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa
 e spacci e dell'attività di protezione sociale e di benessere del personale**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 17 dell'A.Q.N., la Commissione per il controllo sul servizio mensa degli istituti penitenziari di cui all'art. 26 comma 1 D.P.R. 395/95 incontra semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno) i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative in sede locale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini di acquisire idee e proposte per migliorare la qualità del servizio.
2. Il Comitato di vigilanza previsto dallo statuto dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione penitenziaria si confronta semestralmente con i delegati delle organizzazioni sindacali rappresentative in sede locale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini di verificare la qualità e la salubrità degli spacci e di formulare proposte per il miglioramento del servizio nonché per verificare e incrementare l'attività di protezione sociale e benessere del personale.

FNSGISL

*USPP
 Penitenti*

SAPP 12

UIL/RA/PP

OSAPP



Amorelli

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE**

**TITOLO V
MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE DI POLIZIA**

Art. 16

Mobilità interna – Criteri generali

1. Si disciplinano i criteri e le procedure che riguardano la mobilità interna del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e gli Uffici del distretto, compresi gli Uffici del Provveditorato, e riguarda tutto il personale di Polizia Penitenziaria nell'ambito del ruolo previsto dall'interpello.
2. L'assegnazione nei singoli posti servizio avviene tramite le procedure di interpello, nel rispetto dei principi della rotazione, secondo criteri e modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata, avuto riguardo al principio di trasparenza e pari opportunità.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 A.Q.N., nessuna preclusione è consentita in sede di interpello per l'accesso ai posti di servizio individuati dalla contrattazione decentrata. La graduatoria relativa alle procedure di mobilità è unica, salvo che sia diversamente concordato in sede di contrattazione locale in relazione a specifici posti di servizio.
4. Oltre alla pubblicazione all'albo dell'emanazione del bando e della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, verrà data comunicazione a tutto il personale di Polizia Penitenziaria assente a qualsiasi titolo e contestualmente alle OO.SS.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art.10 dell'ANQ, gli accordi per la mobilità dovranno prevedere anche il termine minimo di vacanza del posto di servizio che richieda la sostituzione tramite le graduatorie degli interPELLI. Le sostituzioni devono avvenire in ragione di:
 - a) dimissione.
 - b) mancato superamento del periodo di prova;
 - c) trasferimento ad altra sede;
 - d) passaggio di ruolo;
 - e) impiego in altra sede per più di mesi sei a seguito di distacco a domanda o disposto dall'Amministrazione;
 - f) provvedimento motivato di rimozione
 - g) avvicendamento programmato.
6. Le procedure per le indicazioni degli interPELLI sono rimesse alla contrattazione decentrata. Il provvedimento con il quale viene indetto l'interpello deve contenere le seguenti indicazioni:
 - A) requisiti richiesti per la competenza del posto di servizio
 - B) indicazione della durata dell'incarico
 - C) termine di scadenza utile per la presentazione delle domande e luogo di presentazione
 - D) posti di servizio oggetto della rotazione/integrazione.
7. Non sono previsti incarichi fiduciari

FNCS/SL

*USPP
Pulver*

*SAPP 13
F. De*

*UIL/PA/PP
P. M.*

*OSAPP
P. M.*



Manfredi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

Art. 17

Mobilità interna - Specifiche per la partecipazione agli interpelli

E' rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la copertura dei posti di servizio tramite interpelllo, ivi compresi quelli relativi alla:

- valutazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando.
- accettazione, rinuncia e decadenza dall'incarico
- decadenza dalle graduatorie
- previsione del periodo di prova

Art. 18

Mobilità interna - Interpelli straordinari o provvedimento motivato del Direttore

In caso di necessità immediata di coprire un posto di servizio, l'Autorità Dirigente – qualora sia esaurita la graduatoria vigente - può assegnare un operatore in via provvisoria con provvedimento motivato da trasmettere alle OO.SS. fissando contestualmente un nuovo interpelllo.

Art. 19

Mobilità interna – Ricorso

Avverso la graduatoria provvisoria, che la Direzione avrà cura di integrare con i punteggi attribuiti, i partecipanti all'interpelllo possono presentare richiesta di revisione del punteggio al Direttore entro 10 giorni dalla comunicazione della graduatoria provvisoria tramite modello predisposto in sede di contrattazione decentrata.

A tale istanza la Direzione dovrà fornire riscontro formale entro e non oltre 10 giorni dalla data di protocollazione.

Se la decisione sulla istanza di revisione conferma la graduatoria impugnata, l'interessato può presentare ricorso gerarchico al Provveditore Regionale avverso la decisione della Direzione entro i termini previsti dal diritto amministrativo

I provvedimenti di conferimento incarico saranno provvisori fino alla definizione dei ricorsi.

Le OO.SS. riceveranno informazioni in ordine alle procedure di revisione ed eventuali ricorsi gerarchici pendenti.

Art. 20

Mobilità interna - Titoli di partecipazione

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e valgono per il personale di tutti i ruoli della Polizia Penitenziaria. Tutti i titoli vanno dichiarati mediante

FNSG

USPP

SAPP 14

VIL/PA/PP

OSAPP



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE

autocertificazione se presenti al fascicolo personale del dipendente, altrimenti vanno prodotti in formato cartaceo.

Art. 21

Mobilità interna - Modifica della sede di appartenenza e avanzamento di ruolo

Il dipendente che viene trasferito ad altra sede nell'ambito del Provveditorato di Firenze decade dall'incarico ricoperto nella sede di provenienza. Il dipendente distaccato a qualsiasi titolo ad altra sede decade dall'incarico ricoperto presso l'istituto di appartenenza qualora lo stesso superi i sei mesi continuativi.

Il personale che cambia di ruolo decade dall'incarico particolare ricoperto prima dell'avanzamento e fa rientro nel servizio a turno.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Protocollo si rimanda alla disciplina dell'A.Q.N. per il personale non dirigente di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 05 Ottobre 2023.

L'interpretazione autentica del presente Protocollo è demandata al Tavolo sindacale regionale. Il monitoraggio degli accordi locali in sede decentrata - che dovranno iniziare entro 30 giorni dalla trasmissione del presente protocollo e concludersi entro e non oltre sei mesi dalla stessa - è demandato al Provveditorato.

Gli accordi decentrati vigenti, regolarmente sottoscritti, restano in vigore fino alla revisione degli stessi a seguito di contrattazione decentrata.

Il presente Protocollo regionale ha validità dal momento della sottoscrizione e sino alla vigenza dell'A.Q.N. in vigore ed è valevole anche per i Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda i Nuclei Traduzione e Piantonamenti il presente Protocollo non si applica e si rimanda a specifico accordo regionale.

Il Provveditore Regionale

Le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.

Si.N.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

U.I.L.P.A. Polizia Penitenziaria

C.I.S.L. - F.N.S.

U.S.P.P.

C.G.I.L. - F.P.P.P.

F.S.A. - CN.N.P.P.

FI 06-Ottobre 2025